

Strumenti di tutela per il cittadino nei confronti della Pubblica Amministrazione

L'ordinamento giuridico mette a disposizione del cittadino interessato a ottenere un provvedimento amministrativo, strumenti di tutela sia amministrativa che giurisdizionale, che vengono qui di seguito elencati.

Indice dei contenuti

1. Esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia
2. Atto di diffida e messa in mora, con eventuale risarcimento del danno
 - 2.1. I poteri del T.A.R. in materia di silenzio inadempimento
 - 2.2. Il risarcimento del danno da ritardo
 - 2.3. Cosa deve fare il privato per ottenere il risarcimento del danno da ritardo
 - 2.4. Il risarcimento del danno da provvedimento illegittimo
 - 2.5. Qual è il giudice competente in materia di risarcimento del danno
3. Ricorsi in materia anagrafica
4. Ricorsi in materia di stato civile
5. Ricorsi in materia di aggiornamento dell'albo degli scrutatori
6. Ricorsi in materia di rapporto di lavoro pubblico
7. Il ricorso in ambito amministrativo
 - 7.1. La tutela giurisdizionale
8. Il ricorso amministrativo
 - 8.1. Il ricorso gerarchico
 - 8.2. Il ricorso in opposizione
 - 8.3. Il ricorso straordinario al presidente della Repubblica
9. Giurisdizione amministrativa
10. Tutela del cittadino in materia di Privacy
11. Tutela del cittadino in materia di accesso

Gli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento, nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli, sono i seguenti:

1. Esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia
2. Atto di diffida e messa in mora, con eventuale risarcimento del danno
3. Ricorsi in materia Anagrafica
4. Ricorsi in materia di Stato Civile
5. Ricorsi in materia di aggiornamento dell'albo degli scrutatori
6. Ricorsi in materia di rapporto di lavoro pubblico
7. Ricorso amministrativo e ricorso amministrativo giurisdizionale

1. Esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia

La disciplina del procedimento amministrativo prevede l'esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia del funzionario responsabile, rafforzando le garanzie dei privati contro l'eventuale ritardo dell'Amministrazione .

Il potere sostitutivo può essere esercitato dal segretario generale nei confronti dei dirigenti, oppure dai dirigenti nei confronti di alcuni responsabili dei procedimenti, delegati per l'adozione del provvedimento finale, come indicato in dettaglio nelle tabelle riferite ai singoli procedimenti.

La richiesta di intervento sostitutivo può essere inviata all'indirizzo di posta certificata (protocollo@pec.comune.tempiopausania.ot.it), di posta ordinaria (Piazza Gallura 3, C.A.P. 07029), o presentandola direttamente presso l'ufficio protocollo (Piazza Gallura 3).

2. Atto di diffida e messa in mora, con eventuale risarcimento del danno

Il cittadino può agire in giudizio contro l'amministrazione inadempiente e nei casi in cui si configura il cosiddetto silenzio inadempimento.

Dopo l'infruttuosa scadenza del termine previsto per la conclusione del procedimento, il cittadino per la propria tutela in questa situazione, deve notificare un apposito atto di diffida e messa in mora tramite l'ufficiale giudiziario, concedendo all'amministrazione un termine non inferiore a trenta giorni per provvedere, per poi impugnare il silenzio davanti al giudice amministrativo. In materia, però, il ricorso al T.A.R. può essere proposto anche senza necessità di una preventiva diffida all'amministrazione inadempiente, finché persiste l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini previsti per la conclusione del procedimento.

2.1. I poteri del T.A.R. in materia di silenzio inadempimento

I poteri del giudice amministrativo, con la Legge n. 15/2005, sono stati ampliati, stabilendo che questo possa conoscere della fondatezza dell'istanza. Ossia, il T.A.R., in un ricorso avverso il silenzio inadempimento della pubblica amministrazione, non solo può intimare alla stessa di provvedere, ma può pronunciarsi sull'istanza decidendola nel merito. Questo però può avvenire solo in casi particolari, ossia nei casi di attività "vincolata" della pubblica amministrazione. Si tratta di tutti quei casi in cui l'amministrazione decide applicando meccanicamente le leggi al di fuori dalla propria discrezionalità amministrativa.

I ricorsi avverso il silenzio dell'amministrazione sono decisi in camera di consiglio, con sentenza succintamente motivata, uditi i difensori delle parti che ne facciano richiesta. La decisione è appellabile.

In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso di primo grado, il giudice amministrativo ordina all'amministrazione di provvedere. Qualora l'amministrazione resti inadempiente, il giudice amministrativo, su richiesta di parte, nomina un commissario che provveda in luogo della stessa.

2.2. Il risarcimento del danno da ritardo

L'ordinamento italiano prevede la risarcibilità del danno da ritardo. La Legge n. 241/1990, infatti, dispone che le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.

L'azione risarcitoria deve essere rivolta al giudice amministrativo.

Bisogna però distinguere tre ipotesi che possono verificarsi a seguito dell'istanza del privato,

finalizzata ad ottenere un provvedimento a sé favorevole.

1. Ritardo di un provvedimento favorevole. Nell'ipotesi che la pubblica amministrazione, accolga l'istanza del privato con un provvedimento favorevole ma adottato oltre i termini di conclusione del procedimento, non sussiste l'interesse del privato ad impugnare l'atto. In questo caso è possibile ipotizzare un danno solo per il ritardo rispetto al termine conclusivo del procedimento, essendo l'emissione del provvedimento favorevole al privato già di per sé espressiva della fondatezza della iniziale istanza del privato.
2. Ritardo di un provvedimento sfavorevole. Nel caso in cui l'ente pubblico emetta un provvedimento tardivo e negativo rispetto all'istanza del privato. In questo caso, è negato il "bene della vita" oggetto dell'istanza del privato, e non può ipotizzarsi un danno da ritardo. Sarà onere del privato impugnare l'atto sfavorevole e solo in caso di esito positivo del giudizio di annullamento, cioè quando il giudice avrà riconosciuto la fondatezza dell'originaria istanza del privato, potrà essere richiesto il risarcimento del danno da ritardo.
3. Silenzio dell'amministrazione. Se la pubblica amministrazione non emette alcun provvedimento, l'interessato dovrà ottenere dal giudice amministrativo il riconoscimento dell'illegittimità del silenzio dell'ente. A questo punto seguirà un provvedimento espresso dell'ente di carattere favorevole o meno, che riporta alle situazioni descritte nei due punti precedenti.

2.3. Cosa deve fare il privato per ottenere il risarcimento del danno da ritardo

Il privato dovrà provare:

- l'esistenza del danno ed il suo ammontare;
- l'assenza di ragioni che possano in qualche modo giustificare la PA;
- l'imputabilità della responsabilità a titolo di colpa grave o dolo dell'ente.

2.4. Il risarcimento del danno da provvedimento illegittimo

Quando il giudice accerta l'illegittimità di un provvedimento che abbia sottratto al privato un valore appartenente al suo patrimonio, bisogna consentire all'interessato, titolare di un interesse oppositivo, di recuperare il diritto perduto sul bene e il risarcimento del danno subito a causa della mancata disponibilità della cosa. Allo stesso modo, il privato titolare di un interesse a conseguire un bene della vita cui poteva legittimamente aspirare, leso dal provvedimento negativo dell'Amministrazione, tramite il processo amministrativo può perseguire due scopi: acquisire l'effetto vantaggioso illegittimamente negato ed essere risarcito degli ulteriori danni che siano derivati dal provvedimento negativo.

La legge assicura la realizzazione del diritto al risarcimento prevedendo, inoltre, che il risarcimento possa avvenire come reintegrazione in forma specifica o attribuzione dell'equivalente monetario

2.5. Qual è il giudice competente in materia di risarcimento del danno

In generale è competente il giudice amministrativo sia quando il privato invochi la tutela di annullamento sia quando faccia valere la tutela risarcitoria. I giudici hanno anche precisato che il giudice ordinario, investito di una domanda risarcitoria di danno prodotto da un provvedimento

amministrativo che si assume illegittimo non deve subordinare la propria pronuncia all'avvenuto annullamento dell'atto da parte del giudice amministrativo, ma può conoscere dell'illegittimità dell'atto ai fini della valutazione dell'ingiustizia del danno.

3. Ricorsi in materia anagrafica

Contro i provvedimenti dell'Ufficiale d'Anagrafe è possibile il ricorso al Prefetto.

Nei confronti del provvedimento di rifiuto dell'Ufficiale d'Anagrafe, per richieste di cambio di abitazione, rilascio di certificati, e più in generale per l'Anagrafe della Popolazione Residente, è possibile il ricorso gerarchico al Prefetto di Sassari.

Spetterà al Prefetto, una volta compiuti i necessari accertamenti, decidere se respingere il ricorso o accoglierlo annullando o riformando l'atto impugnato. Contro il provvedimento del Prefetto è ammesso ricorso al giudice ordinario .

In alternativa al ricorso al Prefetto è ammesso ricorso al T.A.R. Sardegna nei termini e modi di cui al D.Lgs. 104/2010 e successive modifiche oppure, qualora si ritenga lesa in un diritto soggettivo, al Tribunale di Tempio Pausania nei termini e modi di cui al codice di procedura civile.

4. Ricorsi in materia di stato civile

Chi intende promuovere la rettificazione di un atto dello stato civile o la ricostituzione di un atto distrutto o smarrito o la formazione di un atto omesso o la cancellazione di un atto indebitamente registrato, o intende opporsi a un rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, una annotazione o altro adempimento, deve proporre ricorso al tribunale di Tempio Pausania .

Il procuratore della Repubblica può in ogni tempo promuovere il procedimento di cui al capoverso precedente.

Il tribunale può, senza particolari formalità, assumere informazioni, acquisire documenti e disporre l'audizione dell'ufficiale dello stato civile.

Il tribunale, prima di provvedere, deve sentire il procuratore della Repubblica e gli interessati e richiedere, se del caso, il parere del giudice tutelare.

Sulla domanda il tribunale provvede in camera di consiglio con decreto motivato.

Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile nonché, per quanto riguarda i soggetti cui non può essere opposto il decreto di rettificazione, l'articolo 455 del codice civile.

L'ufficiale dello stato civile, d'ufficio o su istanza di chiunque ne abbia interesse, corregge gli errori materiali di scrittura in cui egli sia incorso nella redazione degli atti mediante annotazione dandone contestualmente avviso al prefetto, al procuratore della Repubblica del luogo dove è stato registrato l'atto nonché agli interessati.

Avverso la correzione, il procuratore della Repubblica o chiunque ne abbia interesse può proporre, entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso, opposizione mediante ricorso al tribunale che decide

in camera di consiglio con decreto motivato che ha efficacia immediata.

5. Ricorsi in materia di aggiornamento dell'albo degli scrutatori

Le decisioni della Commissione Elettorale comunale in tema di iscrizione, cancellazione o diniego di iscrizione nell'Albo degli Scrutatori possono essere riesaminate dalla Commissione Elettorale Circondariale, alla quale deve essere presentato ricorso tramite pec (protocollo@pec.comune.tempiopausania.ot.it), posta (Piazza Gallura 3, C.A.P. 07029), o presentazione direttamente presso l'ufficio protocollo (Piazza Gallura 3).

6. Ricorsi in materia di rapporto di lavoro pubblico

In materia di diritto di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione è possibile proporre i ricorsi amministrativi indicati al punto 8.

In sede giurisdizionale si può proporre:

- ricorso al giudice amministrativo (T.A.R. e Consiglio di Stato) in ordine agli atti delle procedure selettive che precedono la costituzione del rapporto di pubblico impiego ;
- ricorso al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro (Tribunale Ordinario, Corte di Appello e Corte di Cassazione, sempre, Sezione Lavoro) nei confronti degli atti che attengono alla gestione del rapporto di pubblico impiego c.d. privatizzato.

Chi intende agire in giudizio ha **facoltà** di promuovere, prima dell'azione giudiziaria, un **tentativo di conciliazione** (art. 410 c.p.c.).

7. Il ricorso in ambito amministrativo

In tutti i casi per i quali non è contemplata una particolare forma di tutela, è possibile il ricorso amministrativo o il ricorso amministrativo giurisdizionale

I ricorsi amministrativi possono essere rivolti allo stesso organo che ha emanato l'atto con il quale è stata lesa la situazione giuridica, al suo superiore gerarchico o ad altro organo.

Nel sistema italiano di giustizia amministrativa sono presenti sia i ricorsi amministrativi, sia la tutela giurisdizionale; l'ordinamento italiano ha adottato un peculiare criterio di ripartizione della giurisdizione, imperniato sulla natura della situazione giuridica soggettiva lesa: se si tratta di un diritto soggettivo, sussiste la giurisdizione ordinaria, se invece è un interesse legittimo, sussiste la giurisdizione amministrativa.

I primi sono esperibili innanzi ad organi amministrativi non giurisdizionali e sono, di regola, il ricorso gerarchico proprio e il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; sono, invece, esperibili nei soli casi previsti dalla legge il ricorso in opposizione e il ricorso ad altri organi amministrativi, detto anche ricorso gerarchico improprio.

7.1 La tutela giurisdizionale

La tutela giurisdizionale è ripartita fra gli organi di giurisdizione ordinaria e quelli di giurisdizione amministrativa, secondo il criterio della natura della situazione giuridica tutelata, di cui si è detto. Sono giudici amministrativi con competenza generale il tribunale amministrativo regionale (T.A.R.) e il Consiglio di Stato, tralasciando le competenze specifiche attribuite ad altri giudici.

Al giudice amministrativo spetta la cognizione delle controversie riguardanti gli interessi legittimi. Inoltre, in particolari materie, espressamente indicate dalla legge, viene affidata alla giurisdizione amministrativa anche la tutela dei diritti soggettivi.

8. Il ricorso amministrativo

Consiste in un'istanza diretta ad una pubblica amministrazione al fine di vedere tutelata la propria situazione giuridica soggettiva lesa da un provvedimento della P.A. senza l'intervento giurisdizionale. Il fine del ricorso è l'annullamento, la revoca o la riforma del provvedimento che si ritiene illegittimo e che ha determinato un assetto di interessi sul quale sia insorta una controversia tra autore e destinatario dell'atto o tra la P.A. e un soggetto terzo

Nel nostro ordinamento esistono tre tipi di ricorsi amministrativi ordinari:

- il ricorso gerarchico proprio
- il ricorso gerarchico improprio
- il ricorso in opposizione

ed il ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Per stabilire se sia o meno proponibile un ricorso ordinario o straordinario, occorre valutare se l'atto è definitivo: il provvedimento diventa definitivo dopo la decisione sul ricorso gerarchico o decorso 90 giorni dalla proposizione del ricorso, anche se non vi è stata alcuna decisione. Inoltre un provvedimento può essere definitivo per legge, perché non vi è autorità superiore che possa sindacare il provvedimento e decorso il termine previsto per proporre ricorso.

Possono presentare ricorso tutti i soggetti che abbiano interesse e cioè tutti coloro che, ritenendosi lesi da un provvedimento della Pubblica Amministrazione abbiano interesse all'annullamento di esso, a norma degli artt. 1 e 8 del D.P.R. 1199/1971. L'interesse deve essere personale, in quanto deve riferirsi al soggetto che propone il ricorso, caratteristica da non confondere con la individualità in quanto in alcuni casi è ammesso il ricorso per la tutela di interessi collettivi. L'interesse deve poi essere attuale, perché il ricorrente deve aver subito una lesione concreta e immediata in conseguenza del provvedimento oggetto del ricorso. Deve infine essere diretto perché non è legittimato a ricorrere un soggetto diverso dal titolare della situazione soggettiva coinvolta.

Il termine per proporre ricorso è perentorio e comincia a decorrere dalla notifica dell'atto, o in mancanza, dalla data della sua pubblicazione. In tutti gli altri casi dal momento della piena conoscenza dell'atto. Per il ricorso gerarchico e in opposizione, il termine è di 30 giorni; è pari a 120 giorni per la proposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Il diritto a proporre ricorso si estingue per rinuncia dell'interessato, per decadenza o acquiescenza.

8.1. Il ricorso gerarchico

Si tratta di un rimedio generale che permette di impugnare un provvedimento non definitivo dinanzi all'organo gerarchicamente sovraordinato a quello che ha emanato l'atto. Si possono far valere sia vizi di legittimità che vizi di merito, per la tutela dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi. Ci sono due tipi di ricorsi gerarchici: quello proprio, che presuppone un rapporto di gerarchia in senso tecnico e cioè di subordinazione, e il ricorso improprio, che è un rimedio a carattere eccezionale e in cui non esiste realmente un rapporto gerarchico tra organo che ha emanato l'atto e l'organo che deciderà sul ricorso. Tale ricorso permette di far valere vizi di merito che non possono far valere, in linea generale, in sede giurisdizionale. Una volta proposto il ricorso, la P.A. ha l'obbligo giuridico di decidere ma a norma dell'art. 6 del D.P.R. 1199/1971, "decorsi 90 giorni dalla presentazione del ricorso senza che la P.A. abbia comunicato all'interessato la decisione dello stesso, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, e contro il provvedimento impugnato è esperibile il ricorso all'autorità giurisdizionale competente, o quello straordinario al Presidente della Repubblica".

8.2. Il ricorso in opposizione

E' un ricorso amministrativo atipico proposto al fine di tutelare un diritto soggettivo o un interesse legittimo sia per vizi di merito che per vizi di legittimità. E' proposto allo stesso organo che ha emanato il provvedimento, non ancora definitivo. I casi in cui può essere esperito questo rimedio giustiziale sono tassativamente previsti dalla legge, proprio perché si tratta di un rimedio eccezionale. Può essere proposto entro 30 giorni dalla notifica o emanazione dell'atto impugnato.

8.3. Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

È un rimedio giustiziale generale che permette di impugnare un atto amministrativo che presenta il carattere della definitività.

Si propone al Presidente della Repubblica per far valere solo vizi di legittimità che abbiano leso diritti soggettivi o interessi legittimi. Caratteristica di questo ricorso è la relazione di alternatività con il ricorso giurisdizionale: è infatti inammissibile il ricorso giurisdizionale proposto dopo la proposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Allo stesso modo, l'atto impugnato con il rimedio giustiziale straordinario non è più impugnabile dinanzi al T.A.R. La sola eccezione riguarda il caso in cui il ricorso straordinario sia stato esperito avverso un provvedimento che abbia leso un diritto soggettivo: in questo caso il ricorrente potrà proporre il ricorso in sede giurisdizionale davanti al giudice ordinario. Per tutelare i soggetti i cui interessi siano coinvolti è stato introdotto l'istituto della trasposizione del ricorso amministrativo straordinario in sede giurisdizionale. Il controinteressato invece di subire passivamente la scelta altrui, può decidere o di aderire alla scelta del ricorrente o di trasporre il ricorso amministrativo in sede giurisdizionale con un'opposizione notificata al ricorrente, entro 60 giorni dalla notifica del ricorso straordinario.

Dal punto di vista procedurale entro il termine di 120 giorni dalla notificazione, pubblicazione o piena conoscenza dell'atto, il ricorso straordinario deve essere notificato, a pena di inammissibilità, ad almeno uno dei controinteressati e deve essere presentato all'autorità amministrativa che ha emanato l'atto impugnato o al Ministro competente per materia.

Nei confronti della decisione del Presidente della Repubblica è ammesso il rimedio della revocazione da proporre con le stesse forme del ricorso straordinario.

9. Giurisdizione amministrativa

La tutela giurisdizionale offre maggiori garanzie al soggetto leso, rispetto ai ricorsi amministrativi, per la posizione di terzietà e di indipendenza dal potere esecutivo in cui si trova il giudice.

Sono organi della giustizia amministrativa, in primo grado, il tribunale amministrativo regionale (T.A.R.) e, in secondo grado, il Consiglio di Stato.

La giurisdizione amministrativa si suddivide nelle forme della giurisdizione di legittimità, di merito ed esclusiva.

La giurisdizione di legittimità è generale e conferisce al giudice il potere di verificare se l'atto amministrativo leda interessi legittimi per violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere .

Il D. Lgs. 104/2010 ha ampliato i poteri del giudice con riferimento sia alla disponibilità dei mezzi di prova che alla capacità decisionale. Infatti il giudice, oltre a potere decidere per l'annullamento dell'atto lesivo di interessi legittimi, può valutare anche la risarcibilità del danno provocato dall'atto illegittimo della pubblica amministrazione e può, inoltre, condannare l'amministrazione a un obbligo di reintegrazione in forma specifica. Nuovi e rilevanti poteri sono stati conferiti anche dal codice del processo che prevede il potere del giudice di condannare l'amministrazione all'adozione di tutte le misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio.

La giurisdizione di merito, invece, permette al giudice amministrativo di effettuare una valutazione sull'opportunità o la convenienza dell'atto amministrativo in relazione all'interesse pubblico che deve essere perseguito, attribuendogli ampi poteri di cognizione, di istruzione e di decisione, fino all'eventuale annullamento, riforma o sostituzione dell'atto. Tale giurisdizione però può essere esercitata solo nei casi tassativamente previsti dalla legge .

10. Tutela del cittadino in materia di Privacy

L'organo preposto al controllo relativo alla corretta applicazione della normativa in materia di privacy, è il Garante per la protezione dei dati personali. Il Garante ha poteri istruttori, consultivi e sanzionatori, e costituisce il primo grado per il ricorso amministrativo contro eventuali violazioni della normativa. Eventuali decisioni del Garante, assunte in contraddittorio con le parti in causa, sono impugnabili dinanzi alla magistratura.

Il Garante controlla se i trattamenti sono effettuati a norma di legge, segnala le modifiche da apportare ai trattamenti, riceve i reclami degli interessati, denuncia i reati perseguibili d'ufficio di cui viene a conoscenza, vieta i trattamenti illeciti o ne dispone il blocco, in via provvisoria, esprime pareri in materia di privacy.

Il Garante irroga direttamente le sanzioni previste dal Codice per la privacy, sia amministrative che penali. L'art. 15 del Codice prevede l'obbligo di risarcire i danni derivanti dall'illecito trattamento. Il richiamo all'art. 2050 c.c. fa sì che dovrà essere il titolare a dimostrare, in caso di danno, di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno stesso, e non solo le misure minime previste dalla legge. In sostanza si considera il trattamento dei dati personali come un'attività pericolosa, elevando così il livello di responsabilità, per cui il risarcimento spetterà per il solo fatto di aver subito un danno, a prescindere dalla volontarietà del comportamento illecito. Per andare esente da

responsabilità il titolare del trattamento dovrà, quindi, dimostrare che il danno si è verificato per caso fortuito o forza maggiore.

Gli illeciti amministrativi riguardano l'omessa o inidonea informativa all'interessato, la cessione dei dati in violazione delle norme, l'omessa o incompleta notificazione, l'omessa informazione o esibizione di documenti richiesti al Garante.

Gli illeciti penali sono previsti dagli articoli da 167 a 172 del codice. All'art. 167 abbiamo il trattamento illecito di dati personali, cioè il trattamento effettuato non rispettando le disposizioni del codice. La consumazione del reato avviene non con il mero trattamento non conforme alle norme, bensì al verificarsi del danno, per cui il danno alla persona offesa è elemento costitutivo del fatto. L'art. 169 prevede l'omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati, contravvenzione che prevede anche la possibilità di regolarizzare il trattamento nel termine di sei mesi, nel qual caso l'ammenda è diminuita.

L'art. 170 punisce l'inosservanza dei provvedimenti del Garante, l'articolo 168 punisce la falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante.

11. Tutela del cittadino in materia di accesso

La tutela del cittadino in materia di accesso è già stata trattata nella sezione apposita del sito istituzionale, alla quale si rinvia per evitare ripetizioni.

In particolare per :

- l'accesso civico "semplice" si rinvia alla sezione apposita [Accesso civico semplice](#);
- l'accesso civico generalizzato al link [Accesso civico generalizzato](#);
- l'accesso documentale ai sensi della legge n.241/1990 alla pagina [Accesso ai sensi della legge 241 1990](#).